

Legge federale sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero (LPSP)

del 27 settembre 2013 (Stato 1° dicembre 2021)

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1, 95 capoverso 1 e 173 capoverso 2
della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 gennaio 2013²,
decreta:*

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Obiettivi

La presente legge intende contribuire a:

- a. salvaguardare la sicurezza interna ed esterna della Svizzera;
- b. realizzare gli obiettivi di politica estera della Svizzera;
- c. preservare la neutralità svizzera;
- d. garantire il rispetto del diritto internazionale, in particolare dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale umanitario.

Art. 2 Campo di applicazione

¹ La presente legge si applica alle persone giuridiche e alle società di persone (imprese) che:

- a. forniscono dalla Svizzera prestazioni di sicurezza private all'estero;
- b. forniscono in Svizzera prestazioni connesse con una prestazione di sicurezza privata fornita all'estero;
- c. costituiscono, stabiliscono, gestiscono o dirigono in Svizzera un'impresa che fornisce prestazioni di sicurezza private all'estero oppure che fornisce in Svizzera o all'estero prestazioni connesse con queste ultime;
- d. controllano dalla Svizzera un'impresa che fornisce prestazioni di sicurezza private all'estero oppure che fornisce in Svizzera o all'estero prestazioni connesse con queste ultime.

² Essa si applica alle persone al servizio di un'impresa assoggettata alla presente legge.

RU 2015 2407

¹ RS 101

² FF 2013 1505

³ Le disposizioni della presente legge concernenti le imprese si applicano anche alle persone fisiche che esercitano attività ai sensi dei capoversi 1 e 2.

⁴ La presente legge si applica inoltre alle autorità federali che impiegano un’impresa per l’esecuzione di compiti di protezione all’estero.

Art. 3 Deroghe al campo di applicazione

¹ La presente legge non si applica alle imprese che, dalla Svizzera, forniscono una delle seguenti prestazioni di sicurezza private sul territorio che rientra nel campo di applicazione dell’Accordo del 21 giugno 1999³ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone o della Convenzione del 4 gennaio 1960⁴ istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio:

- a. protezione di persone;
- b. guardia e sorveglianza di beni e di immobili;
- c. servizio d’ordine in caso di manifestazioni.

² Non si applica inoltre alle imprese che:

- a. forniscono in Svizzera una prestazione connessa con prestazioni di sicurezza private di cui al capoverso 1;
- b. costituiscono, stabiliscono, gestiscono o dirigono in Svizzera un’impresa che fornisce prestazioni di cui al capoverso 1 o 2 lettera a;
- c. controllano dalla Svizzera un’impresa che fornisce prestazioni di cui al capoverso 1 o 2 lettera a.

Art. 4 Definizioni

Nella presente legge s’intende per:

- a. *prestazione di sicurezza privata*, in particolare le seguenti attività fornite da un’impresa privata:
 1. protezione di persone in un ambiente complesso,
 2. guardia di beni e immobili in un ambiente complesso,
 3. servizio d’ordine in caso di manifestazioni,
 4. controllo, fermo o perquisizione di persone, perquisizione di locali o contenitori, nonché sequestro di oggetti,
 5. guardia, custodia e trasporto di detenuti, gestione di carceri e assistenza alla gestione di campi per prigionieri di guerra o civili internati,
 6. sostegno operativo o logistico a forze armate o di sicurezza, in quanto non sia fornito nel quadro di una partecipazione diretta a ostilità secondo l’articolo 8,
 7. gestione e manutenzione di sistemi d’arma,

³ RS 0.142.112.681

⁴ RS 0.632.31

- 8. consulenza o formazione a personale delle forze armate o di sicurezza,
- 9. attività di informazione, spionaggio e controspionaggio;
- b. *prestazione connessa con una prestazione di sicurezza privata:*
 1. reclutamento o formazione di personale per prestazioni di sicurezza private all'estero,
 2. collocamento o messa a disposizione di personale a un'impresa che offre prestazioni di sicurezza private all'estero;
- c. *partecipazione diretta a ostilità:*
partecipazione diretta a ostilità all'estero nel quadro di un conflitto armato ai sensi delle Convenzioni di Ginevra⁵, nonché dei Protocolli aggiuntivi I e II⁶.

Art. 5 Controllo di un'impresa

1 Un'impresa ne controlla un'altra se:

- a. dispone direttamente o indirettamente della maggioranza dei voti nell'organo supremo di quest'ultima;
- b. ha direttamente o indirettamente il diritto di nominare o di revocare la maggioranza dei membri dell'organo superiore di direzione o di amministrazione di quest'ultima; o
- c. può esercitare un'influenza dominante su quest'ultima in virtù dello statuto, dell'atto di fondazione, di un contratto o di strumenti analoghi.

2 Se è una società di persone, un'impresa è considerata controllata se un'altra impresa:

- a. è socio illimitatamente responsabile dell'impresa controllata;
- b. quale accomandante, mette a disposizione dell'impresa controllata mezzi finanziari che eccedono un terzo dei mezzi propri di quest'ultima; o
- c. mette a disposizione dell'impresa controllata o dei soci illimitatamente responsabili mezzi finanziari rimborsabili che eccedono la metà della differenza tra gli attivi dell'impresa controllata e i suoi debiti verso terzi.

Art. 6 Subappalto

1 L'impresa che subappalta una prestazione di sicurezza privata o una prestazione connessa con quest'ultima si assicura che il subappaltatore eserciti la sua attività entro i limiti che l'impresa stessa sarebbe tenuta a rispettare.

2 La responsabilità dell'impresa per il danno causato dal subappaltatore è retta dal Codice delle obbligazioni⁷.

⁵ RS 0.518.12; 0.518.23; 0.518.42; 0.518.51

⁶ RS 0.518.521; 0.518.522

⁷ RS 220

Art. 7 Adesione al Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza

¹ Le imprese di cui all'articolo 2 capoversi 1, 3 e 4 sono tenute ad aderire al Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza (Codice di condotta) nel tenore del 9 novembre 2010⁸.

² Il Dipartimento al quale è subordinata l'autorità competente può decidere che una modifica del Codice di condotta è applicabile alle fattispecie rette dalla presente legge, sempre che tale modifica non vi sia contraria.

Sezione 2: Divieti**Art. 8** Partecipazione diretta a ostilità

¹ È vietato:

- a. reclutare o formare in Svizzera personale per la partecipazione diretta a ostilità all'estero;
- b. collocare o mettere a disposizione dalla Svizzera personale per la partecipazione diretta a ostilità all'estero;
- c. costituire, stabilire, gestire o dirigere in Svizzera un'impresa che recluta, forma, colloca o mette a disposizione personale per la partecipazione diretta a ostilità all'estero;
- d. controllare dalla Svizzera un'impresa che recluta, forma, colloca o mette a disposizione personale per la partecipazione diretta a ostilità all'estero.

² È vietato partecipare direttamente a ostilità all'estero a chi è domiciliato o ha dimora abituale in Svizzera ed è al servizio di un'impresa assoggettata alla presente legge.

Art. 9 Grave violazione dei diritti dell'uomo

È vietato:

- a. fornire dalla Svizzera prestazioni di sicurezza private o prestazioni connesse con queste ultime, che si presume saranno utilizzate dai destinatari nel quadro della commissione di gravi violazioni dei diritti dell'uomo;
- b. costituire, stabilire, gestire o dirigere in Svizzera un'impresa che fornisce prestazioni di sicurezza private o prestazioni connesse con queste ultime, che si presume saranno utilizzate dai destinatari nel quadro della commissione di gravi violazioni dei diritti dell'uomo;
- c. controllare dalla Svizzera un'impresa che fornisce prestazioni di sicurezza private o prestazioni connesse con queste ultime, che si presume saranno utilizzate dai destinatari nel quadro della commissione di gravi violazioni dei diritti dell'uomo.

⁸ Questo doc. può essere consultato all'indirizzo Internet seguente: www.icoc-psp.org.

Sezione 3: Procedura

Art. 10 Obbligo di notificazione

¹ Le imprese che intendono esercitare una delle attività di cui all’articolo 2 capoverso 1 sono tenute a notificare all’autorità competente in particolare le informazioni seguenti:

- a. natura, fornitore e luogo d’esecuzione dell’attività prevista;
- b. indicazioni concernenti il mandante e il destinatario della prestazione necessarie per la valutazione della situazione;
- c. indicazioni concernenti il personale incaricato di svolgere l’attività prevista e formazione dello stesso;
- d. panoramica sui settori d’attività dell’impresa;
- e. prova dell’adesione al Codice di condotta⁹;
- f. identità di tutte le persone responsabili dell’impresa.

² Per un’impresa ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera d, l’obbligo di notificazione si estende sia alla sua attività di controllo che all’attività dell’impresa controllata.

³ L’impresa comunica senza indugio all’autorità competente qualsiasi cambiamento considerevole delle circostanze intervenuto dalla notificazione di un’attività. L’autorità competente comunica immediatamente all’impresa se l’esercizio dell’attività interessata può essere continuato o no.

Art. 11 Obbligo di astenersi

¹ L’impresa si astiene dall’esercizio dell’attività notificata sino a quando abbia ricevuto una comunicazione o una decisione dall’autorità competente conformemente agli articoli 12–14.

² Se vi è un interesse pubblico o privato preponderante, l’autorità competente che avvia una procedura di esame secondo l’articolo 13 può, per la durata della procedura, autorizzare eccezionalmente l’esercizio dell’attività notificata.

Art. 12 Comunicazione dell’autorità competente

L’autorità competente comunica all’impresa entro 14 giorni dalla ricezione della notificazione se l’attività notificata dà adito all’avvio di una procedura di esame.

Art. 13 Procedura di esame

¹ L’autorità competente avvia una procedura di esame se:

- a. vi sono indizi secondo cui l’attività notificata potrebbe essere contraria agli obiettivi di cui all’articolo 1;

⁹ Questo doc. può essere consultato all’indirizzo Internet seguente: www.icoc-psp.org.

- b. dalla comunicazione secondo l'articolo 12 le circostanze relative a un'attività notificata sono cambiate in maniera considerevole;
- c. viene a conoscenza di un'attività che non è stata notificata;
- d. viene a conoscenza di una violazione del diritto svizzero o del diritto internazionale.

² Se l'autorità competente viene a conoscenza di un'attività che non è stata notificata, informa l'impresa dell'avvio della procedura di esame e la invita a prendere posizione entro dieci giorni. L'articolo 11 capoverso 1 si applica per analogia.

³ L'autorità competente consulta le autorità interessate.

⁴ L'autorità competente comunica all'impresa l'esito della procedura di esame entro 30 giorni. Se necessario, tale termine può essere prorogato.

Art. 14 Divieto emanato dall'autorità competente

¹ L'autorità competente vieta interamente o parzialmente un'attività se questa è contraria agli obiettivi di cui all'articolo 1. Va esaminato in particolare se le attività seguenti sono conformi a tali obiettivi:

- a. fornitura di una prestazione di sicurezza privata in una zona di crisi o di conflitto a una persona o a una società oppure a un organo estero;
- b. fornitura di una prestazione di sicurezza privata o di una prestazione connessa con quest'ultima che può servire a organi o persone per commettere violazioni dei diritti dell'uomo;
- c. sostegno operativo o logistico a forze armate o di sicurezza estere;
- d. fornitura di una prestazione nell'ambito delle conoscenze specialistiche militari connessa con una prestazione di sicurezza privata;
- e. fornitura di una prestazione di sicurezza privata o di una prestazione connessa con quest'ultima che può servire a gruppi terroristici o a una organizzazione criminale;
- f. costituzione, stabilimento, gestione, direzione o controllo di un'impresa che fornisce una prestazione di cui alle lettere a–e.

² L'autorità competente vieta interamente o parzialmente un'attività se l'impresa:

- a. ha commesso in passato violazioni gravi dei diritti dell'uomo e non ha preso misure adeguate per impedire il ripetersi di simili violazioni;
- b. impiega personale che non ha ricevuto una formazione adeguata per esercitare l'attività prevista;
- c. non osserva le disposizioni del Codice di condotta¹⁰.

³ L'autorità competente vieta a un'impresa di subappaltare la fornitura di una prestazione di sicurezza privata o una prestazione connessa con quest'ultima se il subappaltatore non rispetta i limiti di cui all'articolo 6 capoverso 1.

¹⁰ Questo doc. può essere consultato all'indirizzo Internet seguente: www.icoc-psp.org.

Art. 15 Autorizzazione eccezionale

¹ Il Consiglio federale può, se prevale chiaramente un interesse superiore dello Stato, autorizzare eccezionalmente un'attività non prevista dall'articolo 8 o dall'articolo 9 e che sarebbe da vietare secondo l'articolo 14.

² L'autorità competente sottopone al Consiglio federale i casi da valutare.

³ Il Consiglio federale determina le misure di controllo necessarie.

Art. 16 Coordinamento

¹ Se una fattispecie sottostà al campo di applicazione della presente legge e a quello della legge federale del 13 dicembre 1996¹¹ sul materiale bellico, della legge del 13 dicembre 1996¹² sul controllo dei beni a duplice impiego o della legge del 22 marzo 2002¹³ sugli embarghi, le autorità interessate determinano l'autorità incaricata del coordinamento delle procedure.

² L'autorità incaricata del coordinamento si accerta che le procedure si svolgano nel modo più semplice possibile e garantisce che gli esiti delle stesse siano comunicati all'impresa entro i termini legali.

Art. 17 Emolumenti

¹ Il Consiglio federale disciplina, conformemente al principio della copertura dei costi, la riscossione degli emolumenti per:

- a. la procedura d'esame secondo l'articolo 13;
- b. i divieti pronunciati secondo l'articolo 14;
- c. i controlli secondo l'articolo 19.

² Per il rimanente si applica l'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997¹⁴ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

Sezione 4: Controllo

Art. 18 Obbligo di collaborare

Le imprese forniscono all'autorità competente tutte le informazioni e i documenti necessari all'esame delle attività assoggettate alla presente legge.

Art. 19 Competenze di controllo dell'autorità

¹ Se l'impresa tenta di influenzare l'autorità competente o non ottempera all'obbligo di collaborare e se tutti i tentativi dell'autorità competente di ottenere le informazioni

¹¹ RS 514.51

¹² RS 946.202

¹³ RS 946.231

¹⁴ RS 172.010

o i documenti necessari sono stati vani, quest'ultima può, nei casi previsti all'articolo 13 capoverso 1, effettuare i controlli seguenti:

- a. ispezione dei locali dell'impresa senza preavviso;
- b. consultazione di documenti utili;
- c. sequestro di materiale.

² Per i controlli, l'autorità competente può far capo ad altre autorità federali e a organi di polizia cantonali e comunali.

Art. 20¹⁵

Sezione 5: Sanzioni

Art. 21 Infrazioni ai divieti legali

¹ Chi, in violazione dell'articolo 8, esercita un'attività connessa con la partecipazione diretta a ostilità o partecipa direttamente a ostilità, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Chi esercita un'attività in violazione dell'articolo 9 è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

³ L'autore resta punibile in virtù del Codice penale¹⁶ o del Codice penale militare del 13 giugno 1927¹⁷ se commette un reato più grave secondo questi codici.

Art. 22 Infrazioni a un divieto dell'autorità

Chi viola un divieto pronunciato in virtù dell'articolo 14 è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

Art. 23 Infrazioni all'obbligo di notificazione o all'obbligo di astenersi

¹ È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chi:

- a. viola l'articolo 10 omettendo di notificare un'attività;
- b. esercita totalmente o parzialmente un'attività in violazione dell'obbligo di astenersi di cui all'articolo 11 o 39 capoverso 2.

² Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.

¹⁵ Abrogato dall'all. n. II 2 della LF del 18 dic. 2020 sul trattamento dei dati personali da parte del DFAE, con effetto dal 1° dic. 2021 (RU **2021** 650; FF **2020** 1179).

¹⁶ RS **311.0**

¹⁷ RS **321.0**

Art. 24 Infrazioni all'obbligo di collaborare

1 È punito con una multa sino a 100 000 franchi chi:

- a. rifiuta di fornire le informazioni, i documenti o l'accesso ai locali secondo gli articoli 18 e 19 capoverso 1;
- b. fornisce false indicazioni.

2 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una multa sino a 40 000 franchi.

3 Il tentativo e la complicità sono punibili.

4 L'azione penale si prescrive in cinque anni.

Art. 25 Infrazioni commesse nell'azienda

1 L'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974¹⁸ sul diritto penale amministrativo (DPA) si applica alle infrazioni commesse nell'azienda.

2 È possibile rinunciare a determinare le persone punibili e condannare in loro vece l'azienda al pagamento della multa (art. 7 DPA), se:

- a. la determinazione delle persone punibili secondo l'articolo 6 DPA esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena; e
- b. la multa prevista per le infrazioni alla presente legge non eccede 20 000 franchi.

Art. 26 Scioglimento e liquidazione

1 Se una persona giuridica, una società in nome collettivo o una società in accomandita esercita un'attività in violazione di un divieto legale o di un divieto dell'autorità, l'autorità competente può ordinarne lo scioglimento o la liquidazione conformemente alla legge federale dell'11 aprile 1889¹⁹ sulla esecuzione e sul fallimento.

2 Nel caso di un'impresa individuale, l'autorità competente può ordinare la liquidazione della sostanza commerciale e, se del caso, la cancellazione dell'iscrizione dal registro di commercio.

3 L'autorità competente può incassare l'eccedente risultante dalla liquidazione.

Art. 27 Giurisdizione e obbligo di denuncia

1 Le infrazioni alla presente legge sottostanno alla giurisdizione federale.

2 Le autorità incaricate di eseguire la presente legge sono tenute a denunciare al Ministero pubblico della Confederazione le infrazioni di cui sono venute a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

¹⁸ RS 313.0

¹⁹ RS 281.1

Sezione 6: Assistenza amministrativa

Art. 28 Assistenza amministrativa in Svizzera

¹ Le autorità federali e cantonali comunicano all'autorità competente le informazioni e i dati personali necessari all'esecuzione della presente legge.

² L'autorità competente comunica le informazioni e i dati personali necessari all'adempimento dei loro compiti legali alle autorità seguenti:

- a. autorità federali e cantonali incaricate dell'esecuzione della presente legge;
- b. autorità cui compete l'esecuzione della legge federale del 13 dicembre 1996²⁰ sul materiale bellico, della legge del 13 dicembre 1996²¹ sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del 22 marzo 2002²² sugli embarghi;
- c. autorità penali, nel caso di perseguitamento di crimini o delitti;
- d. autorità federali e cantonali cui compete la salvaguardia della sicurezza interna;
- e. autorità federali cui competono gli affari esteri e la salvaguardia della sicurezza esterna;
- f. autorità cantonali cui competono l'autorizzazione e il controllo delle prestazioni di sicurezza private.

Art. 29 Assistenza amministrativa tra autorità svizzere e autorità estere

¹ L'autorità competente può chiedere ad autorità estere la comunicazione di informazioni e dati personali necessari all'esecuzione della presente legge. A tale scopo può fornire loro in particolare le indicazioni seguenti:

- a. natura, fornitore, mandante, destinatario e luogo di esecuzione dell'attività;
- b. campi di attività dell'impresa che offre prestazioni di sicurezza private all'estero e identità di tutte le persone responsabili dell'impresa.

² Se lo Stato estero accorda la reciprocità, l'autorità competente può comunicargli i dati di cui al capoverso 1, a condizione che l'autorità estera garantisca che questi:

- a. saranno trattati esclusivamente per scopi conformi alla presente legge; e
- b. saranno utilizzati in un procedimento penale unicamente in conformità con le disposizioni sull'assistenza giudiziaria internazionale.

²⁰ RS 514.51

²¹ RS 946.202

²² RS 946.231

Sezione 7:**Impiego da parte di autorità federali di imprese di sicurezza per compiti di protezione all'estero****Art. 30** Compiti di protezione

¹ La Confederazione può impiegare un'impresa che fornisce prestazioni di sicurezza private per eseguire all'estero i compiti di protezione seguenti:

- a. protezione di persone;
- b. guardia e sorveglianza di beni e di immobili.

² L'autorità federale che impiega un'impresa (autorità committente) consulta l'autorità competente secondo l'articolo 38 capoverso 2 e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.

Art. 31 Requisiti delle imprese

¹ Prima di impiegare un'impresa, l'autorità committente deve assicurarsi che questa:

- a. offra le garanzie necessarie per quanto concerne il reclutamento, la formazione e il controllo del suo personale;
- b. abbia una buona reputazione e una pratica d'affari impeccabile, comprovate dall'adesione al Codice di condotta²³ e dal rispetto delle sue disposizioni, nonché in particolare:
 1. dalle esperienze maturate sul campo,
 2. dalle referenze, o
 3. dall'affiliazione a un'associazione professionale;
- c. sia solvibile;
- d. disponga di un meccanismo di controllo interno adeguato che garantisca il rispetto delle norme di comportamento da parte del personale e che preveda misure disciplinari in caso di violazione;
- e. sia autorizzata a esercitare un'attività nel campo della sicurezza privata conformemente al diritto applicabile;
- f. abbia stipulato un'assicurazione di responsabilità civile per un importo corrispondente al rischio assunto.

² L'autorità committente può eccezionalmente impiegare un'impresa che non ha concluso un'assicurazione di responsabilità civile se:

- a. la conclusione di una simile assicurazione causerebbe spese sproporzionate all'impresa; e
- b. il rischio per la Confederazione di incorrere in una responsabilità e l'importo di eventuali risarcimenti dei danni sono considerati esigui.

²³ Questo doc. può essere consultato all'indirizzo Internet seguente: www.icoc-psp.org.

Art. 32 Formazione del personale

¹ L'autorità committente si assicura che il personale di sicurezza dell'impresa abbia ricevuto una formazione adeguata in considerazione del compito di protezione da svolgere, nonché del diritto internazionale e del diritto nazionale applicabili.

² La formazione comprende in particolare i seguenti temi:

- a. diritti fondamentali, protezione della personalità e diritto procedurale;
- b. uso della forza fisica e di armi in situazioni di legittima difesa o stato di necessità;
- c. comportamento con le persone che oppongono resistenza o inclini alla violenza;
- d. primi soccorsi;
- e. valutazione dei rischi per la salute insiti nell'uso della forza;
- f. lotta contro la corruzione.

³ L'autorità committente può eccezionalmente impiegare un'impresa che non soddisfa completamente i requisiti di cui ai capoversi 1 e 2 qualora nel luogo di esecuzione della prestazione non sia disponibile un'altra impresa che adempie detti requisiti e il compito di protezione non possa essere eseguito altrimenti.

⁴ Un contratto concluso in virtù del capoverso 3 può avere una durata massima di sei mesi. L'autorità committente prende misure per assicurarsi che l'impresa soddisfi quanto prima i requisiti di cui ai capoversi 1 e 2. Essa prevede tali misure nel contratto.

Art. 33 Identificabilità del personale

L'autorità committente si assicura che il personale sia identificabile nell'esercizio della sua funzione.

Art. 34 Equipaggiamento del personale

¹ In linea di principio il personale non è armato.

² Se la situazione all'estero esige eccezionalmente che il personale porti un'arma per reagire in situazioni di legittima difesa o stato di necessità, l'autorità committente lo prevede nel contratto.

³ L'autorità committente si assicura che il personale disponga delle autorizzazioni necessarie secondo il diritto applicabile.

⁴ È fatta salva la legislazione sulle armi applicabile nel luogo di esecuzione del compito di protezione.

Art. 35 Coercizione di polizia e misure di polizia

¹ Se il compito di protezione non può essere eseguito altrimenti, il Consiglio federale può autorizzare l'impiego della coercizione e di misure di polizia ai sensi della legge

del 20 marzo 2008²⁴ sulla coercizione anche al di fuori di una situazione di legittima difesa o stato di necessità.

2 Il Consiglio federale si assicura che il personale abbia ricevuto la formazione necessaria.

3 È fatto salvo il diritto applicabile nel luogo di esecuzione del compito di protezione.

Art. 36 Subappalto di un compito di protezione

È vietato subappaltare contrattualmente compiti di protezione, salvo se l'autorità committente vi ha previamente acconsentito per scritto.

Sezione 8: Informazione

Art. 37

1 L'autorità competente redige ogni anno un rapporto d'attività all'indirizzo del Consiglio federale.

2 Il rapporto è pubblicato.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 38 Disposizioni di esecuzione

1 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione; disciplina segnatamente:

a. le modalità della procedura di notificazione (art. 10);

b.²⁵ il catalogo dei dati personali degni di particolare protezione, nonché le categorie di dati personali trattati secondo l'articolo 28 e la loro durata di conservazione;

c. le disposizioni contrattuali necessarie per l'impiego di un'impresa da parte di un'autorità federale.

2 Il Consiglio federale determina l'autorità competente.

Art. 39 Disposizione transitoria

1 Qualsiasi attività soggetta all'obbligo di notificazione secondo la presente legge e in corso di esecuzione al momento dell'entrata in vigore della stessa va notificata all'autorità competente entro tre mesi a partire da tale data.

²⁴ RS 364

²⁵ Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 della LF del 18 dic. 2020 sul trattamento dei dati personali da parte del DFAE, in vigore dal 1° dic. 2021 (RU 2021 650; FF 2020 1179).

² Se avvia una procedura di esame, l'autorità competente comunica all'impresa se questa deve provvisoriamente astenersi dall'esercitare totalmente o parzialmente l'attività notificata.

³ Se prevede di vietare un'attività che è in corso di esecuzione al momento dell'entrata in vigore della presente legge e che l'impresa intende proseguire, l'autorità competente può accordare a quest'ultima un termine appropriato entro il quale soddisfare le disposizioni legali.

Art. 40 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° settembre 2015²⁶

²⁶ DCF del 24 giu. 2015.